

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-567 del 08/02/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SOCAGE SRL (Imp. v. della Chimica n. 23) CARPI (MO). Rif. Prot. n.688/2020 SUAP del Comune di Carpi. Rif. Prat. n. 20903/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-570 del 05/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **SOCAGE SRL (Imp. v. della Chimica n. 23) CARPI (MO).**

Rif. Prot. n.688/2020 SUAP del Comune di Carpi.

Rif. Prat. n. 20903/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 22/07/2020 la Ditta **SOCAGE SRL**, avente sede legale in comune di Carpi (MO), v. della Chimica n. 23, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Carpi (MO), v. della Chimica n. 23, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 23/07/2020 con prot. n. 106058;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettuerà attività di produzione e riparazione di piattaforme elevatrici e apparecchi di sollevamento;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

In data 07/09/2020, con nota prot. n. 127862, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 02/10/2020 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 141548;

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 177399 del 07/12/2020;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 5862 del 19/11/2020;

Il Comune di Carpi, a seguito di comunicazione di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 150394 del 19/10/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico e agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **SOCAGE SRL** per l'impianto ubicato in comune di Carpi (MO), v. della Chimica n. 23, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

4) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 08/02/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

7) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

8) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque di dilavamento in pubblica fognatura	Comune di Carpi
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SOCAGE SRL – ubicata in Via Della Chimica, 23 - 41012 Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue domestiche in pubblica fognatura- Acque reflue industriali in acque superficiali- Acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

A – PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SOCAGE SRL in Via Della Chimica, 23 - 41012 Carpi (MO), svolge attività di costruzione e riparazione di piattaforme elevatrici ed apparecchi di sollevamento (codice ATECO 28.22.02).

Le macchine che entrano all'interno dello stabilimento per le riparazioni vengono sottoposte ad un lavaggio mediante lancia a pressione in area dedicata. Lo scarico generato, opportunamente trattato, recapita in acque

superficiali. All'interno dell'area cortiliva è presente un distributore carburante per uso privato interno. La colonnina erogatrice e l'area di sosta per il rifornimento è circoscritta da pendenze tali da contenere le acque meteoriche di dilavamento. Tali reflui, opportunamente trattati, confluiscono in pubblica fognatura.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici degli uffici, spogliatoi, alloggi uso foresteria e bagni operai, previo pretrattamento mediante fosse Imhoff, vengono scaricate nella pubblica fognatura di Carpi (allaccio esistente), nel punto di scarico identificato col n° 1 in planimetria;
- le acque meteoriche raccolte dai pluviali delle coperture e piazzali esterni, senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, vengono raccolte mediante condotta dedicata e poi scaricate in acque superficiali, nei fossati lato strada, in 6 punti di scarico differenti (punti identificati con n° 1-2-3-4-5-6 in planimetria);
- le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento, presso la colonnina erogatrice ed area di sosta per il rifornimento, sono raccolte tramite pendenza, nella parte centrale interna, dove è presente una caditoia e trattate mediante vasca di disoleazione "D 110" da 777 litri e poi scaricate nella pubblica fognatura di Carpi, lungo il tratto terminale della linea delle acque domestiche, previo passaggio in pozzetto di prelievo campioni, nel punto di scarico identificato col n° 1 in planimetria;
- le acque reflue derivanti dal lavaggio automezzi, previo passaggio in apposita griglia e successivamente in un sistema di trattamento: impianto monoblocco di depurazione biologico, modello "BIO OX M", che consta di sedimentatore, disoleatore ed un sistema di biofiltrazione, vengono scaricate in acque superficiali, nel punto di scarico identificato col n° 6 in planimetria; punto tra quelli cui avviene anche lo scarico delle acque meteoriche non contaminate.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in acque superficiali o in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche trattate mediante sistema di disoleazione di cui sopra sono classificabili come "Acque reflue di dilavamento".

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii, le acque reflue di dilavamento, confluenti in pubblica fognatura, sono classificabili come "acque reflue industriali".

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii, le acque reflue provenienti dal lavaggio automezzi, confluenti in acque superficiali, sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico avviene esclusivamente da acquedotto comunale.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Considerato il Nulla osta tecnico di AIMAG (prot. 8889 del 14/12/18) in merito all'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi dei servizi igienici.

Visto il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA del Comune di Carpi, in merito agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento recapitanti in pubblica fognatura, acquisito agli atti Arpae con prot. n° 168121 del 19/11/2020.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) E' autorizzato il gestore della Ditta SOCAGE SRL, con sede legale e per l'insediamento di Via Della Chimica, 23 a Carpi (MO), **a scaricare nel fosso di scolo** le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio automezzi, e **a scaricare in pubblica fognatura** le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici degli uffici, spogliatoi, alloggi uso foresteria e bagni operai, e le acque meteoriche di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento, presso la colonnina erogatrice ed area di sosta per il rifornimento carburante, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 2) Si stabilisce in circa **240 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali di lavaggio scaricabili dall'insediamento.
- 3) Le acque chiare dovranno avere circuito di smaltimento dedicato e non dovranno andare a diluire in alcun modo quelle nere.
- 4) Gli scarichi delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio automezzi e delle acque reflue di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento devono avvenire nel **rispetto dei limiti della tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in pubblica fognatura.
- 5) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cure e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 6) I valori limite di cui al punto 4 dovranno essere rispettati presso il pozzetto adibito al campionamento, posto obbligatoriamente a valle di ogni impianto di trattamento.
- 7) I valori limite di cui al punto 4 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 8) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 9) I pozzetti adibiti a manufatti di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali ubicati a valle dei depuratori delle tre linee (industriali, di dilavamento e domestiche) dovranno essere mantenuti accessibili ed ispezionabili da parte degli organi di controllo e dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
- 10) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena. E' altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo produttivo biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognarie e/o depurativi.
- 11) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- 12) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto di depurazione.
- Tale documentazione deve contenere:
- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa.
- 13) I fanghi risultanti dai manufatti di sedimentazione e di disoleazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi.
- 15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 16) È fatto obbligo dare immediata comunicazione al S.A.C. Arpae di Modena, al Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA, al Comune di Carpi (MO) e al S.T. Distretto Area Nord-Carpi di Arpae Modena di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta SOCAGE SRL (Imp. v. della Chimica n. 23) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

La Regione Emilia –Romagna, con la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (*“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (*“Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni”*).

Nel Titolo II, Capo I della LR n. 13 del 2015 sono definite le modifiche in materia di ambiente e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, anche attraverso **l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)**, cui sono assegnati compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16).

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **SOCAGE SRL** intende svolgere in comune di Carpi (MO), v. della Chimica n. 23, attività di produzione e riparazione di piattaforme elevatrici ed apparecchi di sollevamento e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- la installazione dei nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	VERNICIATURA
2	SALDATURA

- il seguente consumo di materie prime:
 - smalto 1.885 kg/anno
 - fondo 1.450 kg/anno
 - catalizzatore 1.015 kg/anno

- diluente 2.030 kg/anno
Totale Prodotti vernicianti e diluenti: 20 kg/giorno circa
Totale Solventi organici: 4.096 kg/anno
 - filo di saldatura 63.000 kg/anno
 - gas di saldatura 175.000 kg/anno
- un esercizio di circa 350 giorni/anno.

C- ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria è stata verificata la conformità della richiesta ai requisiti necessari per l'adesione all'autorizzazione generale di cui all'art. 272 comma 3 e 4 della Parte V del D.Lgs. 152/06, che nel territorio modenese è stata introdotta con la Determinazione Provinciale n. 203 del 30/03/2010;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **SOCAGE SRL**, per lo stabilimento ubicato nel Comune di Carpi (MO), v. della Chimica n. 23, è da intendersi autorizzata in Via Generale relativamente alle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione di seguito specificati, nel rispetto dei limiti di emissione e prescrizioni fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

E1/A VERNICIATURA (fase applicazione):

Portata massima	45.000	Nm ³ /h
Polveri totali	3	mg/Nm ³
Durata	5	h/g
Impianto di abbattimento	FT + CA	

E1/B VERNICIATURA (fase essiccazione):

Portata massima	45.000	Nm ³ /h
Composti Organici Volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
Durata	3	h/g
Impianto di abbattimento	FT + CA	

E2 SALDATURA:

Portata	1.400	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	1	h/g
Impianto di abbattimento	-	

Sono inoltre presenti emissioni da attività GAS DI SCARICO – PROVA MEZZI (E3-E4-E5-E6-E7) non sottoposte ad obbligo di autorizzazione, in quanto ascrivibili all'elenco delle attività ad emissioni scarsamente rilevanti (lettera k dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs. 152/2006), ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Decreto citato.

PRESCRIZIONI

Entro il 15/03/2021 la ditta dovrà ripresentare ad Arpae SAC di Modena il quadro 2A-1, Indicatori attività del ciclo tecnologico, specificando tra l'altro l'attività in cui è utilizzato il diluente (diluizione vernici, pulizia superficie, pulizia prodotti...) e i quantitativi utilizzati per ciascuna di queste attività e rettificando i dati

incongruenti (giorni di esercizio/anno ; % Solvente, ...). Inoltre la ditta dovrà specificare se si tratta di verniciature di superfici metalliche o materie plastiche.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

Verniciatura:

- Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di Composti Organici Volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli art. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06, mediante domanda di AUA;
- Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

$$\text{Polveri totali} = 3 \text{ mg/Nm}^3$$

- Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

$$\text{Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)} = 50 \text{ mg/Nm}^3$$

- Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

Saldatura:

- Sono escluse dalla adesione all'autorizzazione a carattere generale le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
- Le lavorazioni di saldatura possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti dalle lavorazioni di saldatura, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

$$\text{Polveri totali} = 10 \text{ mg/Nm}^3$$

- Sono escluse dall'adesione all'autorizzazione a carattere generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

REGISTRAZIONI

(verifica soglie consumi)

La ditta **deve tenere costantemente aggiornato il Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico** (Allegato 3C della DGR 1769/2010), **riferite all'insieme delle attività di verniciatura esercitate**

nell'insediamento, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

AVVIO E MESSA A REGIME

Relativamente alle nuove emissioni (**E1/A, E1/B ed E2**), la ditta dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- **esecuzione** di almeno **un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime relativamente a**
 - **E1/A(verniciatura): Portata e Polveri totali**
 - **E1/B (essiccazione): Portata e Composti Organici Volatili**
 - **E2: Portata e Polveri totali**
- **trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni** tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata AR ad Arpae Sac Modena e Arpae Servizio Territoriale

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di PEC o lettera raccomandata r.r., ad ARPAE e al Comune territorialmente competente, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa a regime degli impianti **entro due anni dalla data di messa in esercizio degli impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE e al Comune le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE

1) L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale ***non può considerarsi valida***:

- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350** ex R45 (Può provocare il cancro), **H340** ex R46 (Può provocare alterazioni genetiche), **H350i** ex R49 (Può provocare il cancro se inalato), **H360D** ex R61 (Può nuocere al feto), **H360F** ex R60 (Può nuocere alla fertilità), **H360FD** (Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto), **H360Df** (Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità) e **H360Fd** (Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto) o quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) come da regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (V. art.57 REACH <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>);

Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

2) L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale ***non può considerarsi valida*** inoltre, in caso di non conformità di ordine urbanistico-edilizio.

Sono fatte salve le competenze demandate ai Comuni e i poteri del Sindaco in materia di igiene e sanità a norma dell'art. 54 comma 2) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, i nulla osta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SOCAGE SRL (Imp. v. della Chimica n. 23) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SOCAGE SRL, nello stabilimento in comune di Carpi (MO), v. della Chimica n. 23, intende svolgere attività di produzione e riparazione di piattaforme elevatrici ed apparecchi di sollevamento.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, datata settembre 2019, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici di aspirazione e depurazione a servizio dell'attività, nello specifico:
 - E1 (cabina di verniciatura) ed E2 (saldatura), caratterizzate da un rumorosità pari a 78 dBA cad.
 - E3, E4, E5, E6 ed E7 (gas di scarico), caratterizzate da un rumorosità stimata pari 67.5 cad.Le emissioni E1, E5 ed E6 sono collocate sul lato est dello stabilimento, E4 ed E3 a nord, mentre E2 è posta in copertura.
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);

- L'area in cui è collocata la ditta è attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, ad una UTO di Classe V - area prevalentemente industriale - con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte.
- Il ricettore principalmente esposto alla rumorosità ambientale è stato identificato nel fabbricato residenziale collocato ad ovest, al di là dell'autostrada, a circa 170 m;
- I livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona presso due postazioni individuate al confine aziendale; non sono state fornite valutazioni circa il rispetto del criterio differenziale diurno nei confronti dei potenziali ricettori (uffici o altre attività) posti nelle vicinanze.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE-Modena, Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 177399 del 07/12/2020;

Il Comune di Carpi, a seguito di comunicazione di ARPAE-SAC di Modena, prot. n. 150394 del 19/10/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Carpi (MO), via della Chimica n. 23, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **SOCAGE SRL**, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provocasse un reale incremento della rumorosità ambientale;
- 2) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.